

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE DA RENDERE A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG 9224777EC9**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Il **Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA** (d'ora in poi: **Consorzio** o **Committente** o **Stazione Appaltante**), con sede legale in Bologna, Viale Angelo Masini n. 36, CAP 40126, C.F. e P. I.V.A. 02120391202, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Prof. Ivano Dionigi, nato a [ ] ( ) il [ ], C.F. [ ], autorizzato alla firma del presente contratto dall'art. 15, comma 2 dello Statuto del Consorzio e domiciliato per la carica nella sede sopraindicata,

e

[ ], con sede legale in [ ] (Prov. [ ]), località [ ], Via/Corso/Piazza [ ], civico n. [ ], C.F. e P. I.V.A. n. [ ], numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di [ ] n. [ ], R.E.A. n. [ ], PEC: @ [ ], qui rappresentata dal Sig./Sig.ra [ ], nato/a a [ ] (Prov. [ ]) il [ ]/[ ]/[ ], C.F. [ ], in qualità di [ ] con poteri di rappresentanza e di stipula dei contratti come da visura camerale e/o procura agli atti della **Stazione Appaltante** – di seguito anche denominata "**Appaltatore**" o "**Fornitore**" o "**Aggiudicatario**".

Qui di seguito indicate congiuntamente anche come le "**Parti**"

**PREMESSO CHE**

- il **Consorzio**, a seguito di conclusione del contratto con il precedente fornitore, ha rilevato, nel rispetto della contrattazione di secondo livello, la necessità di garantire l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante l'utilizzo di buoni pasto da erogare ai dipendenti del **Consorzio**;
- il **Consorzio** ha ravvisato l'opportunità di procedere all'individuazione del fornitore del servizio descritto, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il **Consorzio**, con Determinazione del Direttore n. [ ] del [ ]/[ ]/[ ] ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha indetto una procedura di gara, a lotto unico, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici (di seguito, per brevità, "**procedura**");
- con Determinazione del Direttore n. [ ] del [ ]/[ ]/[ ], il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici (di seguito, per brevità, "**servizio**") è stato aggiudicato al **Fornitore**, sulla base delle risultanze dei verbali di **procedura** conservati presso la sede della Stazione Appaltante, avendo il medesimo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., in data [ ]/[ ]/[ ] l'aggiudicazione del **servizio** è stata comunicata d'ufficio, via posta elettronica certificata (di seguito, per brevità, "PEC"), al **Fornitore**, nonché al/ai restante/i Concorrente/i alla **procedura**;
- il **Fornitore** ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente; sono stati espletati sull'**Aggiudicatario** i controlli di legge con esito positivo, pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto (*eventuale: fatta salva l'apposizione della condizione risolutiva ex lege di cui all'art. 92, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., essendo stata*

*richiesta la documentazione antimafia e non essendo ancora stata rilasciata la stessa dalla competente Prefettura/U.T.G.);*

- il **Fornitore** ha presentato la documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata alla medesima, ne costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le **Parti**, unitamente al Disciplinare di gara, al Capitolato speciale d'appalto, nonché dei documenti ed atti richiamati negli stessi, noti ed accettati dall'**Aggiudicatario** sin dalla formulazione dell'offerta;
- il contratto è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato, le **Parti** *ut supra* rappresentate legalmente e specificate

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui riportate integralmente e approvate, così come l'offerta tecnica ed economica, il capitolato e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; c) dal codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio e dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato dal Consorzio; d) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio.

### ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente del Consorzio mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici del valore di € 5,16 (cinque/16) cadauno. L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con l'aggiudicatario, dietro presentazione di buoni pasto elettronici da parte dei dipendenti. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico e a quanto offerto nella proposta tecnica.

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti sopra elencati, ed è eseguito dal **Fornitore** in autonomia, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio. In caso di discordanza fra le previsioni dei suddetti documenti, prevale la norma o l'interpretazione più favorevole alla **Stazione Appaltante**.

Nell'esecuzione del contratto l'Affidatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il **Committente** e deve prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

Le clausole di cui sopra sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che entreranno in vigore successivamente all'aggiudicazione del **servizio**, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'**Aggiudicatario**, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dal **Committente** prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal **Fornitore**, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Affidatario ed accettate dal **Committente**.

Il **Fornitore** attesta che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale e dagli altri documenti allegati e/o richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Il Consorzio si riserva, altresì, la facoltà di perfezionare con l'**Aggiudicatario**, intese necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.

Ogni modifica delle condizioni e disposizioni del presente contratto, sarà valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le **Parti**.

### ART. 3 – DISCIPLINA E DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati materialmente, i seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche solo "Capitolato");
- b) Allegato "A" al Capitolato;
- c) Bando di Gara e Disciplinare di Gara;
- d) Offerta Tecnica formulata dal Fornitore datata \_\_\_\_\_;
- e) Offerta Economica formulata dal Fornitore datata \_\_\_\_\_;
- f) Polizza Fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, per la Garanzia Definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- g) Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni \_\_\_\_\_, Appendice n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- h) Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679;
- i) Atto di designazione quale responsabile del trattamento;
- j) Altri documenti che si rendono necessari all'esecuzione del presente contratto resi obbligatori dalla normativa, sia da parte del Consorzio che da parte del Fornitore.

### ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha durata di 40 (quaranta) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e, fatta salva, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di disporre l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del Codice, il **Consorzio** si riserva di richiedere all'**Aggiudicatario** l'esecuzione del servizio oggetto della **procedura** per un ulteriore periodo massimo di 12 (dodici) mesi. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, il **Consorzio** si riserva altresì di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre 6 (sei) mesi. In tal caso l'**Aggiudicatario** è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta comunque salva la facoltà di concordare condizioni più favorevoli per il **Consorzio**.

La durata dell'appalto, le possibili opzioni, così come il termine di attivazione del **servizio**, sono meglio indicati nel Bando di Gara e negli artt. 3 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

È espressamente esclusa la tacita proroga della durata del **servizio**.

### ART. 5 – IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE. CORRISPETTIVO.

L'importo pagato al fornitore per ciascun buono sarà il valore del buono [(€5,16) – (sconto offerto %)] + IVA. - come risultante dall'Offerta Economica datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ formulata in sede di gara-e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dal Committente ed effettivamente consegnato, fermo

restando che il valore nominale di ogni singolo buono fornito è pari a € 5,16 (euro cinque/16) al netto di IVA di legge.

Il corrispettivo per il **servizio** svolto dal **Fornitore** è pagato alle condizioni e secondo le modalità previste nel Capitolato e secondo quanto previsto nell'Offerta Economica formulata in gara. Sono comprese nel corrispettivo tutte le spese relative all'esecuzione del **servizio** e inerenti le prestazioni richieste dal Capitolato e offerte in sede di gara, nessuna esclusa e/o eccettuata.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.

Le fatture devono essere intestate ed inoltrate al **Consorzio** Interuniversitario AlmaLaurea, in ogni caso in conformità alla normativa vigente in materia di *split payment*. Le fatture vengono pagate entro il termine indicato all'art. 14 del Capitolato, esclusivamente sul conto corrente dedicato - decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto - comunicato dal **Fornitore** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Committente, fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge, procede ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del **Fornitore**, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.

Nel caso in cui il **Fornitore** risulti non regolare sotto il profilo contributivo, il **Committente** trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il **Fornitore** nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso il Committente.

#### **ART. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.**

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Consorzio.

#### **ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'AGGIUDICATARIO.**

Il **Fornitore** individua nel Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) il \_\_/\_\_/\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il Responsabile del **Servizio** che autorizza ad essere il riferimento di tutti i rapporti con la **Stazione Appaltante**, il Responsabile del Procedimento e il Referente Tecnico e Contabile del Contratto di cui al successivo art. 8, oltre che il responsabile della esecuzione del **servizio**, così che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza possono essere allo stesso indirizzate e inoltrate. Il **Fornitore** resta, perciò, diretto responsabile dell'operato del Responsabile del **Servizio**.

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto sopra indicato devono essere comunicate, senza ritardo, dal **Fornitore** per iscritto ai sensi del successivo art. 10, e hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte della **Stazione Appaltante**.

#### **ART. 8 – RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA STAZIONE APPALTANTE.**

La **Stazione Appaltante** individua:

- \_\_\_\_\_, quale Responsabile del Procedimento (RUP), \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, quale Referente tecnico nell'esecuzione del contratto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, quale Referente contabile, in qualità di \_\_\_\_\_;

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra vengono comunicate per iscritto, senza ritardo, al **Fornitore**, ai sensi del successivo art. 10, ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte del **Fornitore**.

#### ART. 9 – ELEZIONE DI DOMICILIO.

Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, la **Stazione Appaltante** elegge domicilio presso la propria sede legale in Bologna, Cap 40126, Viale Angelo Masini, n. 36, Italia, mentre il **Fornitore** elegge domicilio presso la propria sede \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), Cap. \_\_\_\_\_, Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_, civico n. \_\_\_\_\_, Paese/Nazione \_\_\_\_\_.

Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata per iscritto con lettera raccomandata a/r o PEC all'altra **Parte**, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o PEC.

#### ART. 10 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

Tutte le comunicazioni riguardanti l'esecuzione del contratto d'appalto, comprese le modalità di svolgimento del **servizio** e delle prestazioni contrattuali, l'applicazione delle penali e le contestazioni devono essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse al Referente tecnico nell'esecuzione del Contratto.

A tal fine, il **Fornitore** autorizza la **Stazione Appaltante** ad effettuare dette comunicazioni, comprese segnalazioni o richieste, a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata a/r, ai seguenti recapiti:

- PEC: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_
- Indirizzo: \_\_\_\_\_
- Telefax n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Ai fini del presente contratto, la **Stazione Appaltante** autorizza il **Fornitore** ad effettuare ogni comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata a/r, ai seguenti recapiti:

- PEC: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_
- Indirizzo: \_\_\_\_\_
- Telefax n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Ogni variazione ai suddetti recapiti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra parte, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.

In relazione ai rapporti e alle comunicazioni tra le **Parti**, è fatto salvo quanto previsto dal Capitolato con riguardo al sistema informatico messo a disposizione dal **Fornitore**.

#### ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il **Fornitore**, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art.3 della Legge n. 136/2010.

In ragione di ciò, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, comprese le fatture emesse dal **Fornitore**, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in epigrafe al presente contratto.

Il **Fornitore**, entro la data di stipula del contratto, e comunque su richiesta del Committente, deve, fra l'altro, comunicare alla **Stazione Appaltante** gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualsiasi variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il **Fornitore** è tenuto a comunicarle tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non può, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il **Committente** accredita il corrispettivo dovuto previsto dall'art. 14 del Capitolato esclusivamente presso le coordinate bancarie del conto corrente indicate.

Il **Fornitore** si impegna a comunicare per iscritto al Committente, senza ritardo e comunque nei termini di legge, eventuali variazioni ai suddetti dati o informazioni rese ex art. 3 della Legge n. 136/2010, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000.

#### ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto e previsti nei documenti da questo richiamati e/o allegati, il **Fornitore** ha prestato apposita garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, con i contenuti prescritti dal Disciplinare di Gara, conservata agli atti del Committente, mediante Polizza Fidejussoria n. \_\_\_\_\_, emessa il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_, C.F./P.Iva n. \_\_\_\_\_, corredata di dichiarazione sostitutiva datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 con specifica indicazione dell'esistenza in capo al soggetto che sottoscrive, signor/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ del potere di impegnare il soggetto Fidejussore per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_/00) pari al \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_/00), al \_\_\_\_\_ dell'I.V.A. di legge.

La garanzia definitiva deve permanere fino a quando il **Committente** non dispone la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Tale garanzia può essere escussa dal **Committente** nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **Committente** ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La garanzia definitiva deve essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del **Committente** qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del **Fornitore**. In caso di inadempimento a tale obbligo, il **Committente** ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 16.

#### ART. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE.

Il **Fornitore**, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica, è obbligato a dotarsi delle polizze assicurative previste dall'art. 17 del Capitolato, accese presso primaria Compagnia Assicuratrice, che tengano indenne dai rischi assicurativi ivi previsti, con massimale assicurato ivi indicato, in ogni caso secondo le prescrizioni previste nel Capitolato, restando inteso che nella nozione di terzi è ricompreso il **Committente** e il personale dipendente fruitore del servizio.

Fatto salvo diverso termine indicato nel Capitolato, il **Fornitore**, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica, si impegna a trasmettere al **Committente** copia della polizza assicurativa, nonché copia delle quietanze di premio assicurativo, entro il 31/12 di ogni anno solare e, comunque, su richiesta scritta del Committente.

Il **Fornitore** si impegna a manlevare il **Committente** da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al servizio oggetto di contratto; tale impegno include l'obbligo del **Fornitore** di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni del **Committente** in relazione al servizio.

#### ART. 14 – SUBAPPALTO.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2



del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Consorzio.

Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Consorzio al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 16 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE.**

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, il **Committente** si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al **Fornitore** con lettera raccomandata a/r o PEC nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, soppressione di servizi o attività erogate ed eseguite dal **Committente**;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari, autorizzative o accluse in atti di concessioni e/o Contratti Collettivi sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, anche sopravvenute, non consentano, in tutto o in parte, la prosecuzione delle attività e dei servizi erogati dal **Committente** e/o l'esecuzione del servizio da parte dell'**Aggiudicatario**;
- in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al **Committente**.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il **Fornitore** ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.**

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile.

Il Consorzio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso, il Consorzio ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene che il Consorzio senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio;
- b) giusta causa;
- c) ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
- d) interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
- e) inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente

contratto;

f) grave inadempimento o frode dell'impresa;

g) perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell'Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell'appalto;

h) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

i) in ogni altra ipotesi prevista nel Capitolato, nel Contratto e/o da disposizioni normative vigenti.

Il Consorzio potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Consorzio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, il Consorzio interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario **Aggiudicatario** in sede in offerta.

#### **ART. 18 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI.**

Fermo quanto previsto dall'art. 23 in materia di verifiche antimafia, la **Stazione Appaltante** ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del **Fornitore** sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, la **Stazione Appaltante** potrà risolvere il contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo al **Fornitore**, il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

La **Stazione Appaltante** può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall'art. 108, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra, e per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica, l'**Aggiudicatario** è tenuto a comunicare, tempestivamente, al **Committente** ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, inclusi gli organismi tecnici e amministrativi.

#### **ART. 19 – CODICE ETICO, D. LGS. N. 231/2001 E PTPCT.**

La **Stazione Appaltante** impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, nonché nel Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione pubblicati e accessibili sul sito web istituzionale del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il **Fornitore** dichiara di aver preso visione del Codice Etico, nonché del MOG e del PTPCT, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico-comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del contratto. Il **Fornitore** si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una



qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio del Committente.

In particolare, il **Fornitore** dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi dirette di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del **Fornitore** è considerata un inadempimento grave e legittima la **Stazione Appaltante** a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

#### **ART. 20 – CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16-TER, D. LGS. N. 165/2001 (PANTOUFLAGE).**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, c.d. T.U.P.I., il **Fornitore**, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della **Stazione Appaltante** che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della **Stazione Appaltante** nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la **Stazione Appaltante**.

#### **ART. 21 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI.**

Le **Parti** si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., meglio noto come "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del contratto.

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Viale Angelo Masini 36, 40126 Bologna, Italia, Tel. +39 051 6088919, Fax +39 051 6088988.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Le **Parti**, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviando all'Informativa *privacy* ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679.

#### **ART. 22 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.**

In caso di controversie tra le **Parti** inerenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bologna. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le **Parti**.

#### **(EVENTUALE): ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ANTIMAFIA.**

Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all'informazione antimafia è stata ricevuta dalla competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.(PR\_MIUTG\_Ingresso \_\_\_\_\_) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell'informazione antimafia così come consentito dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159 /2011 e dunque è soggetto alla condizione risolutiva prevista alla norma medesima nel caso di rilascio di informazione antimafia di contenuto interdittivo.

Nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli antimafia, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione con raccomandata a/r o PEC indirizzata al **Fornitore**, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, con ogni conseguenza di legge.

#### **ART. 24 – CLAUSOLA DI RINVIO.**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle **Parti** che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, anche in ragione della piena conoscenza delle regole di gara, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del **Committente** non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che lo stesso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le **Parti**; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà agli stessi continuando con essi a regolare la materia tra le **Parti**; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle **Parti** manifestata per iscritto.

L'Affidatario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori e delle inosservanze al contratto di appalto e al Capitolato Speciale. L'Affidatario è inoltre direttamente responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente dei danni derivanti a terzi per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Le **Parti** dichiarano che quanto sopra letto è conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il **Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA**

Il Presidente e Legale Rappresentante

Prof. Ivano Dionigi  
*F.to digitalmente*

Per il **Fornitore**

...  
...  
...

*F.to digitalmente*

***La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale, con apposizione in chiaro delle firme presso gli appositi spazi di firma.***

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., le **Parti**, nelle loro espresse qualità, dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti:

- Rispetto al Contratto: ART. 2 (Oggetto del contratto), ART. 3 (Disciplina e documenti contrattuali), ART. 4 (Durata del contratto), ART. 5 (Importo complessivo contrattuale. Corrispettivo), ART. 8 (Responsabile del servizio per l'Aggiudicatario), ART. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 12 (Garanzia Definitiva), ART. 13 (Coperture assicurative), ART. 15 (Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito); ART.16 (Recesso dal contratto da parte del Committente), ART. 17 (Risoluzione per inadempimento), ART. 18 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali), ART. 19 (Codice Etico, D. Lgs. n. 231/2001 e PTPCT), ART. 20 (Condizione ex artt. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001. *Pantouflage*); ART. 22 (Controversie tra le parti) e ART. 23 (Clausola risolutiva espressa. Antimafia).

- Rispetto al Capitolato Speciale d'Appalto: ART. 2 (Oggetto dell'appalto), ART. 3 (Durata dell'appalto), ART. 4 (Importo stimato dell'appalto e valori dei buoni pasto a base d'asta), ART. 5 (Avvio dell'esecuzione del servizio e conclusione del servizio), ART. 6 (Modalità di utilizzo del buono pasto. Transazioni tra le parti), art. 7 (Rete di esercizi convenzionati appartenenti al network del fornitore), ART. 8 (Tessere Elettroniche), ART. 9 (Caratteristiche del sistema informatico), ART. 11 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 12 (Verifiche e controlli da parte del Committente), ART. 13 (Responsabile del servizio per l'Aggiudicatario), ART. 14 (Fatturazione e pagamenti del corrispettivo. Ritenuta), ART. 17 (Polizze Assicurative (RCT e Infortuni)), ART. 18 (Penalità), ART. 21 (Adempimenti in materia di trasparenza).

Per il **Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA**

Il Presidente e Legale Rappresentante

Prof. Ivano Dionigi

*F.to digitalmente*

Per il **Fornitore**

...

...

...

*F.to digitalmente*

***La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale, con apposizione in chiaro delle firme presso gli appositi spazi di firma.***